

N. .../2026 RGNR Mod. 44



Procura della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI (art. 20, comma 7, L. n. 44/1999)

IL PUBBLICO MINISTERO

- Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/1999, in data 06.08.2026, da
(nato a ... il ... e residente a ...),
(...), via ... n. ...) di sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- Vista l'istanza di accesso ai fondi di solidarietà, depositata dal medesimo, in data 04.08.2026, presso la Prefettura di Teramo;

RILEVATO

che presso questa Procura della Repubblica pende il procedimento penale n. .../26 RGNR Mod 44 iscritto – allo stato – come segue:

persona da identificare

per il reato di cui all'art. 644, comma 2, c.p.

commesso in danno di ...;

VISTO

L'art. 20, comma 7, L. 44/1999, che attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali a favore dei soggetti vittima di usura o di estorsione che abbiano fatto richiesta di concessione dei mutui ex art. 14 L. 108/1999 o di concessione delle elargizioni ex art. 3 L. 44/1999;

PRESO ATTO

Che la Corte Costituzionale, investita del vaglio di legittimità dell'art. 20 comma 7 legge n. 44/1999 (come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d, n. 1) della legge n. 3/2012), con riferimento agli artt. 101 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., ha – tra l'altro – affermato il principio secondo cui *“Il Pubblico Ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva d'indagine ad essa finalizzata”* (così Corte Cost. n. 192/2014);

CONSIDERATO CHE

L'istante rappresenta di aver rilasciato, in data 27.10.2014, fideiussione omnibus n. _____, in qualità di garante-consumatore, assumendo su di sé, in via solidale, l'intera esposizione debitoria della Società _____ s.r.l., titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. _____, intrattenuto con la _____ (oggi _____ spa);

In data 06.01.2024 il Tribunale civile di Teramo, nella causa avente R.G. n. _____/2024 (Giudice dott.ssa _____), emetteva decreto ingiuntivo n. _____/2024, ingiungendo al debitore (unitamente al co-fideiussore _____) il pagamento in solido dell'importo complessivo di euro 108.698,89, oltre interessi ed accessori, quale saldo del citato conto corrente;

Avverso tale decreto ingiuntivo il debitore proponeva opposizione e, nell'ambito del relativo giudizio, veniva nominato, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio, il dott. _____, il quale, in data 30.03.2026, depositava bozza di relazione peritale e, in data 29.05.2026, le relative controdeduzioni;

Nell'elaborato peritale, il Consulente del Giudice accertava, per il conto corrente n. _____, il superamento dei tassi-soglia usurari nei seguenti trimestri: quarto del 2014; primo del 2015; quarto del 2016; primo del 2017;

RITENUTO

Conseguentemente, che l'istanza appare, dunque, opportunamente corredata da una consulenza tecnica, proveniente da un ausiliario del giudice, la quale valuta, sulla base di una metodologia di calcolo correttamente illustrata, la sussistenza – quantomeno da un punto di vista oggettivo – del *fumus* del delitto per cui si procede, fermi restando i necessari ulteriori approfondimenti circa la correttezza del metodo di calcolo utilizzato dal Consulente nominato in sede civile;

Ritenuto, pertanto, che, quanto sin qui esposto in termini di *fumus* del reato, appare sufficiente per l'adozione di provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della Legge n. 44/99, restando tuttavia impregiudicate le determinazioni di questo Ufficio con riferimento all'esercizio dell'azione penale, dovendosi opportunamente approfondire sia la sussistenza dell'elemento oggettivo, sia l'aspetto soggettivo della fattispecie;

PQM

Visto l'art. 20 commi 7 e 7-bis Legge n. 44/99 nel (così come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) Legge n. 3/2012)

DISPONE

la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 20, L. n. 44/1999, nei confronti di _____, come sopra generalizzato, che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo (da individuarsi – allo stato – in data antecedente e prossima alla presentazione della denuncia/querela: 16/06/2026), per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento a:

☐ _____, in proprio, a mezzo di Polizia Locale, nonché presso il difensore, Avv.

Emanuele Argento, a mezzo segreteria;

☐ Prefettura di Teramo, a mezzo segreteria;

□ Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Teramo, a mezzo segreteria;

Teramo, 22 ottobre 2026

Il Pubblico Ministero

